



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice PUGLISI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 2014

Definizione dei principi fondamentali, delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *n)*, e terzo comma, della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. - Il diritto allo studio discende dall'articolo 34, terzo comma, della Costituzione che recita: «I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi». Pertanto la Repubblica, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 34, quarto comma, della Costituzione, deve rendere «effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso».

Si tratta quindi di un diritto sociale costituzionalmente garantito ai «capaci e meritevoli», consistente nel diritto all'eliminazione di ciò che possa rappresentare un ostacolo alla realizzazione dello stesso. Esso è finalizzato al pieno esercizio del diritto e dell'obbligo di istruzione, allo sviluppo integrale e continuo della persona, al perseguimento del successo formativo, all'acquisizione della consapevolezza dei diritti e dei doveri inerenti ad una cittadinanza attiva, alla valorizzazione del singolo come strumento di crescita civile, sociale ed economica della comunità.

Nella sentenza n. 282 del 2002 la Corte costituzionale ha precisato che i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali non sono una materia in senso stretto, ma una competenza del legislatore idonea a investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale dei diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle.

Nel corso degli ultimi anni si sono rese evidenti le inefficienze del sistema di diritto

allo studio del nostro Paese. L'abbandono delle università è il segno più evidente di un sistema di diritto allo studio che, non garantisce nei fatti la possibilità a tutti i cittadini di poter studiare indipendentemente dalle condizioni socio-economiche di partenza, né tantomeno, agli aventi diritto la possibilità di fruire delle borse di studio.

Le forti disparità esistenti tra le regioni in materia di diritto allo studio hanno comportato il mancato raggiungimento dell'obiettivo dell'equità di trattamento degli studenti sul territorio nazionale. Occorre superare le disparità che permangono tra le regioni in materia di diritto allo studio: solo garantendo il libero accesso all'istruzione, sancito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione, è possibile combattere l'esclusione sociale e dare finalmente una risposta concreta alle priorità del nostro Paese.

A tal fine l'articolo 1 stabilisce che la Repubblica garantisce la piena fruizione del diritto allo studio mediante l'attivazione e la fornitura di servizi sussidiari e di servizi alla persona nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione.

L'articolo 2 prevede che destinatari degli interventi e delle provvidenze in cui si concretizza il diritto allo studio possano essere:

- a) gli studenti, anche adulti, iscritti e frequentanti presso le istituzioni scolastiche del sistema di istruzione e formazione;
- b) le istituzioni scolastiche del sistema di istruzione e formazione;
- c) gli enti locali;
- d) i soggetti senza scopo di lucro, singoli e associati, che, in possesso di idonei requisiti morali e organizzativi, agiscano in tale campo in base al principio di sussidiarietà.

L'articolo 3 stabilisce che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, i servizi sussidiari e i servizi alla persona che le regioni assicurano, mediante adeguati stanziamenti finanziari, nell'esercizio delle loro competenze legislative.

Gli articoli 4 e 5 individuano i servizi sussidiari e i servizi alla persona.

L'articolo 6 prevede l'istituzione della Conferenza nazionale per il diritto allo studio, cui partecipano rappresentanti delle regioni, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche appartenenti al sistema educativo di istruzione e di istruzione e formazione professionale, dei sindacati di categoria e delle associazioni professionali della scuola, delle associazioni dei genitori e degli studenti, nonché dei soggetti senza scopo di lucro che agiscano nel campo del diritto allo

studio in base al principio di sussidiarietà, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento ministeriale, che individua le relative rappresentanze sulla base della loro rappresentatività all'interno di ciascuna componente. L'articolo 7 prevede l'istituzione di un fondo perequativo statale, allo scopo di fornire risorse finanziarie aggiuntive alle regioni con minore capacità fiscale in rapporto al numero degli studenti iscritti e frequentanti presso le istituzioni scolastiche del sistema educativo di istruzione e formazione situate nel loro territorio.

L'articolo 8 detta disposizioni per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 9 fa salve tutte le forme di intervento, agevolazione o sussidio, previste dalle leggi statali vigenti a vantaggio degli studenti iscritti e frequentanti presso il sistema educativo di istruzione e formazione.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Diritto allo studio. Definizione e principi fondamentali)

1. Al fine di favorire la crescita ed il pieno sviluppo della persona umana, sia come singolo sia come membro di formazioni sociali, la Repubblica rende accessibile a tutti il sistema educativo d'istruzione e formazione, incentiva il merito e garantisce ai capaci e meritevoli il proseguimento degli studi, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che lo impediscono.

2. Lo Stato detta le norme generali ed i principi fondamentali in materia di istruzione e definisce i livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale.

3. Il diritto allo studio, quale strumento di solidarietà e di uguaglianza sostanziale tra i cittadini, è un diritto sociale della persona. Esso è finalizzato al pieno esercizio del diritto e dell'obbligo di istruzione, allo sviluppo integrale e continuo della persona, al perseguimento del successo formativo, all'acquisizione della consapevolezza dei diritti e dei doveri inerenti a una cittadinanza attiva, alla valorizzazione del singolo come strumento di crescita civile, sociale e economica della comunità.

4. La Repubblica garantisce la piena fruizione del diritto allo studio mediante l'attivazione e la fornitura di servizi sussidiari e di servizi alla persona nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione.

Art. 2.

(Norme generali)

1. Destinatari degli interventi e delle provvidenze in cui si concretizza il diritto allo studio possono essere:

a) gli studenti, anche adulti, iscritti e frequentanti presso le istituzioni scolastiche del sistema di istruzione e formazione;

b) le istituzioni scolastiche del sistema di istruzione e formazione;

c) gli enti locali;

d) i soggetti senza scopo di lucro, singoli e associati, che, in possesso di idonei requisiti morali e organizzativi, agiscano in tale campo in base al principio di sussidiarietà.

Art. 3.

(Livelli essenziali delle prestazioni)

1. Costituiscono livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, i seguenti servizi, che le regioni assicurano, mediante adeguati stanziamenti finanziari, nell'esercizio delle loro competenze legislative, e che possono incrementare:

a) servizi sussidiari;

b) servizi alla persona.

Art. 4.

(Servizi sussidiari)

1. Sono individuate come servizi sussidiari e costituiscono livelli essenziali delle prestazioni le seguenti forme di contributo economico, logistico e materiale a vantaggio degli studenti:

a) borse di studio e sovvenzioni per studenti che versano in particolari condizioni

di disagio economico, valutate, anche con riferimento ai criteri di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in relazione alle condizioni generali di vita della popolazione residente nel territorio regionale;

b) contributi economici per la copertura parziale o totale delle tasse scolastiche;

c) contributi economici per gli studenti che raggiungono eccellenti livelli di merito scolastico, anche nella forma di concorso alle spese relative a viaggi di istruzione, scambi culturali, studio o approfondimento di lingue straniere o di materie non insegnate negli ordinari programmi scolastici, pratiche sportive o ricreative;

d) servizi di ristorazione e contributi per il vitto;

e) servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità;

f) alloggi presso convitti, residenze o appartamenti, contributi economici per la locazione di alloggi privati, supporti nella ricerca di alloggi e altri servizi residenziali per studenti residenti a rilevante distanza dalla sede degli istituti scolastici e che presentano idonei requisiti reddituali e di merito;

g) fornitura gratuita o parzialmente gratuita dei libri di testo e degli strumenti didattici indispensabili negli specifici corsi di studi e istituzione di servizi di comodato d'uso degli stessi;

h) provvidenze per agevolare inserimento dei lavoratori italiani e dei loro congiunti nelle scuole dei Paesi esteri in cui sono immigrati;

i) contributi agli enti locali per l'apertura di scuole comunali dell'infanzia, l'attivazione di servizi culturali e sportivi, l'edilizia scolastica e il funzionamento degli edifici e degli impianti scolastici.

2. Le regioni possono prevedere e finanziare servizi sussidiari ulteriori.

Art. 5.

(Servizi alla persona)

1. Sono individuate come servizi alla persona e costituiscono livelli essenziali delle prestazioni le seguenti forme di sostegno materiale e immateriale per il superamento di ostacoli afferenti alla salute o all'integrità della persona, nonché all'inserimento sociale e scolastico della stessa:

a) sussidi e servizi individualizzati per studenti diversamente abili e per studenti migranti;

b) supporti per alunni ricoverati in ospedali e in case di cura e riabilitazione;

c) servizi telematici per studenti che, a motivo di condizioni particolari di salute o di vita, sono impossibilitati a raggiungere l'istituto scolastico;

d) «carte degli studenti» per facilitare e ridurre il costo dei consumi culturali e dell'accesso alle attività e alle strutture culturali presenti sul territorio;

e) supporti economici, organizzativi o di altro genere per realizzare progetti attivati dalle istituzioni scolastiche, dalle autonomie locali o dai soggetti senza scopo di lucro che agiscono in base al principio di sussidiarietà, e finalizzati: a favorire la frequenza scolastica da parte degli studenti migranti, l'istruzione e l'inserimento sociale delle persone detenute, l'inserimento sociale e scolastico degli studenti stranieri, l'integrazione dei minori in difficoltà; a prevenire fenomeni di dispersione scolastica e condotte devianti; a realizzare interventi di orientamento e di riorientamento scolastico e professionale, interventi di mediazione interculturale, consulenza psicologica e pedagogica.

2. Le regioni possono prevedere e finanziare ulteriori servizi alla persona e attività che promuovano il benessere a scuola.

Art. 6.

(Conferenza nazionale per il diritto allo studio)

1. È istituita la Conferenza nazionale per il diritto allo studio, cui partecipano rappresentanti delle regioni, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche appartenenti al sistema educativo di istruzione e formazione, dei sindacati di categoria e delle associazioni professionali della scuola, delle associazioni dei genitori e degli studenti, nonché dei soggetti senza scopo di lucro che agiscono nel campo del diritto allo studio in base al principio di sussidiarietà, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento ministeriale, che individua le relative rappresentanze sulla base della loro rappresentatività all'interno di ciascuna componente.

2. Sono compiti della Conferenza:

a) monitorare l'attuazione della presente legge e dei provvedimenti conseguenti, verificando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni da essi definiti, anche attraverso gli Uffici scolastici regionali e provinciali, i quali promuovono a tal fine idonee forme di collaborazione con le regioni e gli enti locali;

b) elaborare proposte atte a migliorare i provvedimenti in materia di diritto allo studio e a rispondere a nuove esigenze;

c) redigere ogni due anni un «Libro bianco sul diritto allo studio»;

d) esprimere pareri sulla periodica ridefinizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei finanziamenti per l'attuazione della presente legge.

3. La Conferenza è convocata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca almeno una volta l'anno.

4. Nell'attuazione della presente legge e delle norme ad essa conseguenti, le regioni e, ove opportuno, gli enti locali prevedono e realizzano idonei luoghi e modalità di confronto permanente con tutti i soggetti di cui al comma 1.

Art. 7.

(Fondo perequativo per l'attuazione del diritto allo studio)

1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito un fondo perequativo statale, allo scopo di fornire risorse finanziarie aggiuntive alle regioni con minore capacità fiscale in rapporto al numero degli studenti iscritti e frequentanti presso le istituzioni scolastiche del sistema educativo di istruzione e formazione situate nel loro territorio.

Art. 8.

(Disposizioni per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione della presente legge in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 9.

(Disposizioni finali)

1. Sono fatte salve tutte le forme di intervento, agevolazione o sussidio previste dalle leggi statali vigenti a vantaggio degli studenti iscritti e frequentanti presso il sistema educativo di istruzione e formazione.

